

N. 2493

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RIPAMONTI, PIERONI, BORTOLOTTI,
CARELLA, CORTIANA e SARTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1997

Norme per l’impiego delle persone anziane in attività
lavorative socialmente utili

ONOREVOLI SENATORI. - In questi ultimi anni è andata crescendo, da parte delle istituzioni europee ed anche italiane, l'attenzione verso gli anziani soprattutto in relazione alle azioni che si potrebbero attuare a favore della valorizzazione sociale del patrimonio culturale e lavorativo degli stessi.

Ciò ha avuto seguito, a livello nazionale, con l'approvazione della proposta della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano (X legislatura).

Purtroppo, ad un lavoro parlamentare che ha compiuto un'ottima analisi, un approfondimento e uno studio della condizione sociale dell'anziano, non si è accompagnato il varo di norme volte a modificare tale condizione nel nostro Paese; a nulla hanno valso anche le relazioni sulla condizione dell'anziano presentate al Parlamento dai Ministri per gli affari sociali *pro tempore*.

Nel corso della passata legislatura sono state presentate varie proposte di legge ed il disegno di legge in esame trae peraltro stimolo da quelle analoghe iniziative legislative.

L'intervento istituzionale e normativo per contribuire alla valorizzazione dell'attività degli anziani deve tenere conto del punto di vista soggettivo, ovvero delle esigenze e dei bisogni degli anziani stessi.

Giorgio Abraham ne «Le età della vita» scrive che: «nella nostra società il pensionamento è divenuto un passaggio davvero catastrofico. È tale infatti l'investimento affettivo, emozionale e simbolico che si fa sulla professione, sul lavoro, che... quando lo si deve abbandonare ci si sente demotivati e si fatica a ricostruire un ritmo dell'esistenza accettabile.... Il pensionamento, vagheggiato come una lunga vacanza, si trasforma in un vuoto di senso, di prospet-

ve, nel quale sembra naufragare anche l'identità di chi si trova così ai margini della società attiva».

Il pensionato deve da solo affrontare una nuova fase della sua vita: oscilla fra il ripiegamento sui ricordi della passata esperienza lavorativa e la ricerca di nuove attività, che siano fonte di nuove esperienze e che diano un senso alla vita quotidiana, consentendo di elaborare un progetto che gli permetta di proiettarsi nel futuro.

Non è facile ritrovare da soli la spinta a riprogettarsi, non è facile dopo una vita spesa nella *routine* di un unico lavoro capire quali potrebbero essere le esperienze da valorizzare, gli interessi da soddisfare, le proprie capacità cognitive da utilizzare per nuovi approfondimenti, le motivazioni più profonde. Così come non è facile avere opportunità, occasioni, proposte.

Uno sbocco può essere offerto, con lo sviluppo del terzo settore, dal volontariato e sicuramente dai cosiddetti lavori di pubblica utilità.

Il presente disegno di legge prevede, quindi, all'articolo 7, l'istituzione del «Fondo speciale per l'impiego degli anziani in attività lavorative socialmente utili» che si prevede sia sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Con l'articolo 8 si conferisce al Fondo la cifra di 100 miliardi per gli anni 1998-1999, che corrisponde ad una riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997.

L'articolo 1 individua gli ambiti entro i quali possono essere impiegate le persone anziane per lavori socialmente utili.

Gli articoli 2 e 4 disciplinano le modalità di affidamento dei lavori; l'articolo 3 forni-

sce una elencazione delle prestazioni che possono essere espletate dagli anziani.

L'articolo 5 riguarda il trattamento tributario dei redditi corrisposti per le attività di cui alla presente legge e l'articolo 6 stabilisce l'obbligo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di convocare una specifica conferenza programmatica e di valutazione da realizzarsi con le parti sociali e gli enti interessati per discutere le esperienze realizzate nel corso dell'anno e programmare le iniziative per l'anno successivo.

«L'impiego degli anziani può costituire una grande risorsa per la società e non comporta il rischio di sottrarre posti di lavoro ai giovani.» - si sottolinea nella relazione conclusiva della Commissione d'in-

chiesta del Senato - «Si tratta di non disperdere conoscenze, esperienze, capacità di cui i giovani per primi possono usufruire nella loro formazione culturale e professionale e nell'addestramento al lavoro».

È con questo importante intento che il presente disegno di legge va considerato: con la riflessione che per le giovani generazioni è fonte di inesauribile ricchezza poter accedere a ciò che solo una persona anziana può tramandargli e per l'anziano significa affrontare il cambiamento della propria vita in maniera positiva, restando persona attiva e partecipe della società in cui vive, utilizzando in maniera proficua il patrimonio professionale culturale ed umano accumulato nell'arco della vita.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. I comuni, le provincie, le regioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, le cooperative di solidarietà sociale, le organizzazioni di volontariato, le associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro operanti nel campo sociale, culturale, sportivo, ricreativo e del tempo libero, al fine di porre l'esperienza e le qualità umane degli anziani al servizio della comunità, nonchè di prevenirne l'emarginazione sociale e salvaguardarne la salute psicofisica, possono impiegare le persone anziane in attività lavorative socialmente utili.

2. Ai fini della presente legge si considerano persone anziane quelle che hanno compiuto l'età prevista per il pensionamento per raggiunti limiti di età o per anzianità lavorativa, ai sensi della legislazione vigente.

3. Sono altresì considerate persone anziane i lavoratori ammessi al pensionamento anticipato sulla base di disposizioni concernenti la riorganizzazione industriale o le provvidenze per settori in crisi.

Art. 2.

(Modalità di affidamento dei lavori)

1. L'affidamento delle attività di cui all'articolo 1 avviene mediante contratto di diritto privato. Nessun rapporto di lavoro subordinato si instaura a seguito delle prestazioni rese.

2. Il contratto di cui al comma 1 stabilisce le modalità atte a garantire il risultato richiesto dal committente. Nel contratto devono essere contenuti gli elementi che qua-

lificano le finalità socialmente utili come definite ai sensi della presente legge.

3. Il corrispettivo per l'attività svolta dalle persone anziane, ai sensi della presente legge, deve essere rapportato alle prestazioni richieste.

4. L'anziano che viene utilizzato in lavori di pubblica utilità può recedere motivatamente dal contratto.

5. I soggetti che impiegano gli anziani nelle attività rese a norma della presente legge devono stipulare, a favore degli anziani stessi, una polizza assicurativa contro il rischio di infortuni, nonchè contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, derivante da colpa nello svolgimento della prestazione lavorativa.

6. È fatto divieto di adibire gli anziani ad attività pericolose o comunque rischiose per la loro incolumità fisica.

7. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata inferiore ad un anno e sono rinnovabili.

Art. 3.

(Attività lavorative socialmente utili)

1. Le attività lavorative socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 1, sono espletate di norma negli ambiti e mediante prestazioni aventi le seguenti caratteristiche:

a) iniziative di carattere culturale e insegnamento nei corsi professionali nonchè insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado della storia orale, della cultura, delle tradizioni e del folklore locale, nonchè per la prevenzione del disagio giovanile e della tossicodipendenza;

b) sorveglianza presso le scuole, durante il movimento degli studenti; sorveglianza presso le mense, le biblioteche scolastiche, durante mostre e manifestazioni giovanili; sorveglianza sugli scuolabus;

c) compiti di piccola manutenzione del verde pubblico e di abbellimento della città;

d) animazione, custodia e vigilanza, in particolare, di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo o di quartiere, palestre e piccoli impianti sportivi, aree sportive attrezzate frequentate dai giovani;

e) conduzione di appezzamenti di terreno annessi ad edifici pubblici;

f) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;

g) gestione ed animazione di centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali, nonchè custodia e vigilanza degli stessi;

h) assistenza a minori o ad anziani, a portatori di *handicap* e ad altre categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale dei servizi socio-sanitari;

i) assistenza culturale e sociale negli ospedali e nelle carceri, in special modo in quelle giovanili, in ausilio al personale dei servizi socio-sanitari;

j) interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive;

k) specifici compiti ausiliari di vigilanza urbana;

l) campagne e progetti di solidarietà promosse dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. L'elenco delle prestazioni di cui al comma 1 è aggiornato, o modificato, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. I lavori di cui al comma 1 non devono risultare in contrasto con le iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile o l'impiego, secondo norme di legge, di categorie protette.

Art. 4.

(Affidamento delle attività)

1. L'affidamento delle attività di cui all'articolo 3 da parte delle pubbliche amministrazioni avviene in applicazione dei criteri preventivamente stabiliti dalle medesime e resi noti mediante avvisi pubblici.

2. Gli istituti di partecipazione previsti negli statuti degli enti locali o degli altri organismi previsti dall'articolo 1, comma 1, costituiscono gli strumenti per creare momenti di programmazione, di verifica e di controllo delle attività di cui alla presente legge.

Art. 5.

*(Trattamento tributario
dei redditi corrisposti)*

1. I redditi corrisposti per le attività di cui alla presente legge sono soggetti unicamente ad una ritenuta IRPEF alla fonte a titolo definitivo nella percentuale unica del 10 per cento.

2. I compensi corrisposti alle persone anziane impiegate nelle attività di utilità sociale non concorrono alla determinazione dei redditi ai fini delle prestazioni previdenziali od assistenziali dirette o dell'eventuale coniuge, nè ai fini del diritto all'assegno per il nucleo familiare od alle maggiorazioni di famiglia e di ogni altra prestazione sociale e sanitaria.

Art. 6.

(Programmazione annuale)

1. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, entro il mese di novembre di ciascun anno, convocano una specifica conferenza programmatica e di valutazione per discutere con le parti sociali, gli enti e gli organismi interessati le esperienze realizzate nel corso dell'anno e le iniziative programmate per l'anno successivo per quanto concerne le attività di cui alla presente legge.

2. Delle attività di cui al comma 1 è redatto uno specifico rendiconto al Parlamento nella relazione sulla condizione degli anziani che, ogni anno, il Ministro per la solidarietà sociale presenta a nome del Governo.

Art. 7.

*(Istituzione del Fondo speciale
per l'impiego degli anziani in attività
lavorative socialmente utili)*

1. Per il finanziamento delle attività di cui alla presente legge, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il «Fondo speciale per l'impiego degli anziani in attività lavorative socialmente utili», di seguito denominato Fondo.

2. Il Fondo ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Al Fondo di cui all'articolo 7 è conferita, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la somma di lire 100 miliardi.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.